

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO

C.F. 83000930020
P.IVA 00373440023

FRAZIONE CHIESA N° 1

www.comunevallesannicolao.it

e.mail: uftec.vallesnicolao@ptb.provincia.biella.it

TEL. 015/743136

TEL. 015/743270

FAX 015/743553

ORDINANZA N. 456/09

OGGETTO: ORDINANZA TAGLIO PIANTE E VEGETAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di VALLE SAN NICOLAO;

CONSIDERATO

Che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

VERIFICATO

che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche e di uso pubblico, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

VISTI

Gli Art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Gli Art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

Gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

l'art.30 del Regolamento Edilizio Comunale;

RILEVATA la necessità di richiedere l'attuazione delle esposte normative per il perseguimento dei fini di sicurezza esposti;

ORDINA

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade , provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di VALLE SAN NICOLAO, dovranno provvedere a:

- **Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.**
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.**
- **Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.**
- **Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 14 Marzo 2010.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dai competenti Organi di Polizia ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio con relative spese a carico dei proprietari inadempienti a termini dell'art.211 del Codice della Strada, salva l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

Il tutto come sopra specificato ferme restando la responsabilita' civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltrechè dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

INCARICA

gli Organi di Polizia da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

RICORDA CHE:

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile

Dalla Residenza Comunale, lì 14/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Schiavon Daniela